

di polveri ed altri esplosivi eseguita negli opifici esercitati direttamente dai Ministeri della guerra e della marina. »

L'onorevole Zanolini ha facoltà di svolgere un emendamento da lui proposto all'articolo 1.

Zanolini. Fermo nel proposito di oppormi per quanto può dipendere da me, almeno col mio voto, non soltanto a qualunque nuova tassa, ma a qualunque rimaneggiamento di tassa, il quale porti conseguenza di aggravio ai contribuenti, mi ero iscritto per parlare nella discussione generale intorno a questo disegno di legge, il quale, sotto il modesto titolo di provvedimenti relativi alle polveri piriche ed altri esplosivi, contiene disposizioni tali che, se fossero approvate come sono presentate alla Camera, porterebbero un inasprimento deplorabile della tassa di fabbricazione sulle polveri.

Questo disegno di legge, come tutte le leggi di tassa, si divide essenzialmente in due parti: quella che stabilisce l'aliquota della tassa per ogni prodotto tassato, e l'altra che riguarda il modo di esazione. Il primo articolo che abbiamo in esame contiene precisamente la tariffa della tassa ripartita fra i vari prodotti tassati; e su questo, debbo fare osservare una prima cosa: la sperequazione di tassa che vi è fra i vari prodotti.

Abbiamo difatti che la polvere pirica da mina, secondo la Commissione, è quotata a 60 centesimi per chilogramma, e la dinamite da mina è quotata lire 1.10 il chilogramma. Ora il valore commerciale della polvere pirica da mina è di 75 centesimi al chilogramma, e il valore commerciale della dinamite è di 5 a 6 lire al chilogramma.

La tassa della polvere da mina è ragguagliata, per conseguenza, all'80 per cento, e quella della dinamite è ragguagliata al 20 per cento. La sperequazione esiste dunque e fortissima, dal 20 all'80 per cento. Io, a dir vero, non so spiegarmi una differenza di trattamento cosiffatta.

È evidente che questa porterà un danno gravissimo all'industria della fabbricazione della polvere pirica, e specialmente alle piccole fabbriche che da noi sono moltissime e alimentano una popolazione numerosa, la quale soffre un danno grave da questa sperequazione; sperequazione che non esiste nella legge attuale, che costituisce un aggravio nuovo. E che attualmente non esista ve lo dimostrerò con facilità.

Ma per intendere bene d'onde provenga la suddetta sperequazione bisogna esaminare quale sia l'origine di questa tassa. Il nostro onorevole relatore, molto opportunamente, nella sua relazione

ha ricordato che ci fu un breve periodo, nel quale la polvere pirica faceva oggetto di un monopolio governativo e fu precisamente nel 1868 e 1869; e poi che stante i gravi inconvenienti che si verificarono, il monopolio, in seguito a ripetuti inviti della Camera fu soppresso da una legge presentata dall'onorevole senatore Cambray-Digny, allora ministro delle finanze, il 5 giugno 1869.

Quella legge però era stata accompagnata, nella relazione del ministro, da motivazioni informate a principii di libertà d'industria, a principii di aiuto all'economia nazionale, che sono veramente lodevoli, che fanno onore a quell'egregio uomo. Al monopolio delle polveri venne sostituita la tassa di fabbricazione. Ma anche questa tassa di fabbricazione era informata ai principii esposti nella relazione; vale a dire, invece di tassare direttamente il prodotto, quella legge imponeva una tassa sopra i congegni, i meccanismi che servono alla fabbricazione delle polveri.

In quel modo si aveva il vantaggio di lasciar libero agli industriali, ai fabbricatori di polvere, di servirsi dei loro attrezzi come meglio credevano; quindi ne veniva libertà dell'industria, e l'esazione della tassa, era facile, e poco costosa. E difatti bastava accertare il numero e la capacità dei vari congegni e meccanismi soggetti a tassa che esistevano nell'opificio, e ripeterne di quando in quando la verifica.

La sorveglianza per ciò si riduceva a poca cosa.

Questo sistema di tassa si è mantenuto in vigore per un lungo periodo, dal 1869 fino al 1887.

Nel 1887 l'onorevole Magliani, nel presentare un insieme di provvedimenti finanziari, credette necessario di modificare quella legge, e la modificò nell'aliquota, ossia nella tassazione degli attrezzi, aumentandone alquanto la tariffa.

Ma del resto conservò press'a poco gli stessi criterii, vale a dire, facilità d'esazione, libertà d'industria.

Vi aggiunse però, per alcuni opificii, i quali non avevano in uso gli attrezzi che erano considerati nella tariffa di tassazione, una disposizione speciale, ragguagliando la tassa (che da mensile era stata trasformata in giornaliera) a centesimi 80 per chilogramma. Ma questa tassa non è normale di fabbricazione; è una tassa che si applica a polveri speciali e di maggior prezzo e, per conseguenza, quando nella relazione ministeriale del presente disegno di legge si parte dalla base di 80 centesimi, per determinare la tassa, a me pare che si commetta un gravissimo errore; dal quale proviene la sperequazione della